Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 117° — Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 dicembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento, pari a L. 46.500, per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1976.
Scioglimento del consiglio provinciale di Rovigo. Pag. 8914

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.
Autorizzazione alla sezione di credito fondiario presso la Cassa di risparmio di Gorizia ad emettere obbligazioni. Pag. 8915

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.
Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, ente morale, in Trento, ad emettere obbligazioni . . . . Pag. 8915

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.
Costituzione del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima . . . . Pag. 8916

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1976.
Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Bastia (Francia) . . . . . . Pag. 8916

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di un'opzione e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. Italiana vita, in Genova . Pag. 8916

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.
Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta S.A.L.F.A. Biochimici dott. Ferranti, in Ancona. Pag. 8917

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.
Modificazione alle caratteristiche tecniche delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore . . . . Pag. 8917

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dovifer » della ditta Croce bianca - Laboratorio biochimico, in Brescia. (Decreto di revoca n. 4830/R) . . . . Pag. 8918

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langrade & Grancelli S.p.a., in Genova . . . . Pag. 8918

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alivar S.p.a. . . Pag. 8919

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania . . . . Pag. 8919

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche . . . . Pag. 8920

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Samoter », in Verona . . Pag. 8920

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.
Calendario ed orario di borsa per l'anno 1977. Pag. 8921

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto della « Forma Quesa » che divide i comuni di Pontecorvo e di Esperia Pag. 8922

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'associazione « Comunità dei braccianti », in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 8922

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di sessantasette società cooperative. Pag. 8922
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Nettunia », in Napoli . Pag. 8923

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 8923

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:
Elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . Pag. 8924
Elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 8924

Ufficio medico provinciale di Cremona: Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona. Pag. 8924

Ufficio veterinario provinciale di Siracusa: Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa Pag. 8924

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1976, n. **19.**
Modifica della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Puglia . . Pag. 8925

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1976, n. **20.**
Rifinanziamento legge regionale 3 settembre 1974, n. 33: Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo. Pag. 8925

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1976, n. **21.**
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16. Pag. 8925

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1976, n. **22.**
Erogazione di contributi straordinari alle imprese private per concessioni di autolinee extraurbane per viaggiatori. Pag. 8925

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. **48.**
Inquadramento del personale trasferito alla regione Emilia-Romagna dal soppresso ente « Gioventù italiana », in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764 . . . . . . Pag. 8926

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. **49.**
Concessione alle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna delle provvidenze previste dalle leggi regionali a favore delle cooperative agricole . . . . Pag. 8927

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. **50.**
Assegnazione a ripiano dei maggiori oneri sopportati dalle imprese private esercenti il trasporto pubblico di linea per viaggiatori per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente . . . . Pag. 8927

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1976.

Scioglimento del consiglio provinciale di Rovigo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Rovigo, al quale per legge sono assegnati ventiquattro membri, in seguito alle elezioni del 15 giugno 1975, aveva dato vita ad una giunta minoritaria.

In tale situazione sorgevano, però, gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione del 1976, il cui schema veniva infatti approvato dalla giunta provinciale soltanto in data 15 aprile 1976 e dopo ripetuti solleciti dell'organo regionale di controllo.

Detto schema veniva poi portato all'esame del consiglio provinciale nella seduta del 17 maggio 1976, ma in tale riunione si decideva di rinviare l'argomento ad altra seduta.

Nel frattempo, però, con ordinanza n. 10232/470-S, del 5 maggio c.a., il comitato regionale di controllo, considerato che a quella data risultava superato il termine prescritto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, entro il quale il documento contabile doveva essere approvato, assegnava al consiglio provinciale il tassativo termine del 31 maggio per provvedere all'approvazione del bilancio 1976 con l'esplicita avvertenza — notificata a tutti i consiglieri — che, in difetto, si sarebbe proceduto *in via sostitutiva* alla sua approvazione con tutte le conseguenze di legge.

Disposta la convocazione del consiglio provinciale per il giorno 28 maggio, con all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione, la seduta non conseguiva però esito positivo, avendo la votazione, all'uopo effettuata, riportato un risultato di parità (dodici voti a favore e dodici contrari).

In relazione a ciò, con telegramma in data 1° giugno in riscontro ad analoga richiesta telegrafica del presidente del comitato regionale di controllo, il presidente dell'amministrazione provinciale informava che il documento contabile non aveva riportato la maggioranza richiesta, ma che in una nuova riunione dell'8 giugno sarebbero state eventualmente adottate nuove decisioni in merito.

Ad aggravare la crisi intervenivano, frattanto, le dimissioni del presidente e della giunta provinciale, dimissioni, peraltro, poi respinte nella predetta seduta dell'8 giugno 1976.

Successivamente il presidente del comitato regionale di controllo, con lettere del 16 giugno, assegnava ancora un ulteriore termine di dieci giorni decorso il quale, con ordinanza del 7 luglio u.s., provvedeva alla nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio provinciale inadempiente.

In data 20 luglio u.s. il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Rovigo, pertanto, ritenuto che nella fattispecie si siano verificati i presupposti previsti dalla legge, ha proposto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 964 del 1969 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del predetto consiglio provinciale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio provinciale di Rovigo in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 settembre 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Rovigo ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente nelle persone del dott. Pietro Ronsisvalle, presidente, e del dott. Danilo Bartolozzi e ing. Giovanni Mercusa, membri.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Rovigo si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1976;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 settembre 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Rovigo è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal primo dirigente di ragioneria dott. Pietro Ronsisvalle, presidente, e dal vice prefetto ispettore aggiunto dott. Danilo Bartolozzi e dall'ing. Giovanni Mercusa, funzionario del genio civile di Rovigo, membri.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1976

LEONE

COSSIGA

(13597)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione alla sezione di credito fondiario presso la Cassa di risparmio di Gorizia ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, ente morale, con sede in Gorizia, approvato con proprio decreto del 29 novembre 1969, e le successive modificazioni approvate con decreti del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'istanza con la quale la sezione di credito fondiario presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del capitale di dotazione nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della sezione medesima e avuta presente l'opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione di credito fondiario presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del capitale di dotazione versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13281)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, ente morale, in Trento, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, ente morale, con sede in Trento, approvato con decreto del presidente della giunta regionale della regione Trentino-Alto Adige 7 novembre 1967, n. 74/c;

Vista l'istanza con la quale l'istituto anzidetto ha chiesto di essere autorizzato ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del fondo di garanzia nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative dell'istituto medesimo e avuta presente l'opportunità di assicurare allo stesso un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, ente morale, con sede in Trento, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a 50 volte l'ammontare del fondo di garanzia versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13282)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Costituzione del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 15 novembre 1975, n. 588;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta;

Considerato che occorre procedere alla nomina del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, di cui all'art. 2 della predetta legge 15 novembre 1975, n. 588, essendo trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti il comitato;

Viste le designazioni dei Ministri, dei presidenti delle regioni e delle organizzazioni interessate pervenute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, presieduto dal Ministro per la marina mercantile, di cui alle premesse, è così composto:

a) De Leon dott. Leonetto, vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

b) Turli dott. Pasquale, direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, Bombace dott. Giovanni, direttore del laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona e Matta dott. Francesco, direttore dello stabilimento ittiogenico di Roma, esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;

c) Caracciolo prof. Stefano, direttore dell'istituto sperimentale di igiene e controllo veterinario della pesca di Pescara e Gualaccini dott. Luigi, primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato, esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) Giannotti prof. Francesco Saverio, straordinario di idrobiologia e piscicoltura dell'Università di Perugia, esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

e) Bellani prof. Luigino, dirigente generale dei servizi veterinari, esperto designato dal Ministro per la sanità;

f) Grati Enzo, membro del comitato esecutivo Film-Cgil, Sanfilippo prof. Pietro, insegnante esperto della Cisl-Liberpesca, Agnese Lino, esperto della Unione italiana pescatori Uil e Albanesi dott. Gianni, segretario nazionale responsabile della federazione gente del mare Cisnal-Mare, esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

g) Tarquinio Antonio, presidente della federazione nazionale delle cooperative della pesca e Di Stefano Giovanni, vice presidente della Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini, esperti designati dalle organizzazioni cooperative;

h) Doboz comm. Ervio, direttore tecnico armamento panfili, esperto designato dalla federazione nazionale delle aziende di pesca (Federpesca).

Con successivo provvedimento si provvederà all'integrazione del comitato ed alla eventuale nomina del delegato da parte del Ministro per la marina mercantile entrambi previsti dall'art. 2 della legge 15 novembre 1975, n. 588.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dottoressa Franca Modola, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento del predetto comitato saranno poste a carico del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1976 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 222

(12977)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1976.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Bastia (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria d'Italia in Bastia (Francia) è modificata come segue: i dipartimenti della Corsica del Sud e dell'Alta Corsica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data della pubblicazione stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1976

(12942) *Il Ministro*: FORLANI

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di un'opzione e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. Italiana vita, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di

tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore, di un'opzione al termine del differimento e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore, l'opzione al termine del differimento e le condizioni di polizza sottoindicati presentati dalla società per azioni Italiana vita, con sede in Genova:

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 6192 del 20 maggio 1968);

tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 6192 del 20 maggio 1968);

tariffa 15, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7249 del 16 aprile 1971);

tariffa 77 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione adeguabile.

Roma, addì 9 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12880)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta S.A.L.F.A. Biochimici dott. Ferranti, in Ancona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 2667 e n. 2728 in data 12 novembre 1959 e 9 aprile 1960 la ditta S.A.L.F.A. Biochimici dott. Ferranti fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Ancona, piazza Rosselli n. 2, rispettivamente specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici;

Viste le risultanze dell'ispezione in data 15 giugno 1976 dalle quali è emerso:

che la ditta ha cessato ogni produzione nell'officina di cui sopra;

che l'officina non è più idonea alla lavorazione di alcuna forma farmaceutica a suo tempo autorizzata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta S.A.L.F.A. Biochimici dott. Ferranti l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Ancona, piazza Rosselli n. 2, concessa con decreti n. 2667 e n. 2728.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Ancona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13062)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Modificazione alle caratteristiche tecniche delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, n. 892, con cui sono state istituite le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4.000, L. 5.000 e L. 6.000, recanti l'anno di validità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le tasse sulle concessioni governative;

Ritenuta la necessità di modificare i caratteri distintivi delle suddette marche;

Decreta:

Art. 1.

A partire dall'anno 1977 sono modificate le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore nei valori da L. 4.000 (quattromila), 5.000 (cinquemila) e 6.000 (seimila), recanti l'anno di validità.

Le marche sono stampate in rotocalco a più colori su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro nel formato carta di mm 20 × 24 e nel formato stampa di mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforazione ogni due centimetri. Ogni foglio presenta 100 esemplari.

La vignetta, comune per tutti e tre i valori, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dalle lettere della leggenda « Patente guida autoveicoli » disposte su più righe in guisa da ottenere un fondo pluricolore sfumato e alleggerito nella zona in cui è sovraimpresso l'anno di validità, riportato in cifre. Sul lato destro verticalmente, la leggenda « CONCESSIONI GOVERNATIVE » stampata nel colore predominante. In alto il valore, rispettivamente, « 4.000 L. », « 5.000 L. » e « 6.000 L. ».

Le marche sono stampate nelle seguenti tonalità predominanti:

L. 4.000: rosso;
L. 5.000: verde;
L. 6.000: azzurro.

Il colore, in cui è sovraimpresso l'anno di validità e stampato il valore in cifre, sarà variato di anno in anno.

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto concerne gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, n. 892.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(13367)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dovifer » della ditta Croce bianca - Laboratorio biochimico, in Brescia. (Decreto di revoca n. 4830/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 aprile 1960 e 14 giugno 1960, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 17015 e 17015/A la specialità medicinale denominata « Dovifer » compresse e la relativa categoria sciroppo, a nome della ditta Croce bianca - Laboratorio biochimico, con sede in Brescia, via Monte Ortigara, 22, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della specialità medicinale suddetta, nella preparazione compresse e nella categoria sciroppo, ha avuto esito non favorevole in quanto i prodotti stessi sono risultati nella composizione non corrispondenti al dichiarato;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che, nella seduta del 25 febbraio 1976, ha espresso parere favorevole alla revoca dei prodotti suddetti in quanto nocivi e menomati nell'efficacia terapeutica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, numeri 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dovifer » compresse e della relativa categoria sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 17015 e 17015/A, in data 13 aprile 1960 e 14 giugno 1960, a nome della ditta Croce bianca - Laboratorio biochimico, con sede in Brescia, via Monte Ortigara, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12983)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langrade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langrade & Grancelli ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 8.622.500 di cui al mod. *B*-Import n. 3921560 rilasciato in data 8 ottobre 1973 dall'Istituto bancario San Paolo di Torino per l'importazione di sardine all'olio di oliva di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova, limitatamente a Lit. 6.412.500, di cui Lit. 6.382.900 a scarico della notifica bancaria in questione — entro il termine di validità dell'impegno, e per una differenza di Lit. 2.250.000, di cui Lit. 2.239.600 a scarico della predetta notifica — con un ritardo di quattro giorni rispetto alla suddetta scadenza;

Considerato che, benché sollecitato dall'Ufficio italiano dei cambi tramite la banca fidejubente, l'operatore non ha inoltrato istanza per lo svincolo della fidejussione prestata, accompagnata da documentazione giustificativa della parziale ritardata importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 490672 del 7 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a fatti puramente aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langrade & Grancelli mediante fidejussione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, sede di Genova, nella misura del 5 % di Lit. 2.239.600, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(13145)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alivar S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alivar S.p.a., ha effettuato un pagamento anticipato di $ 491.744 di cui al modello *B*-Import n. 3152283 rilasciato in data 12 dicembre 1972 dal Monte dei paschi di Siena, filiale di Lucca, per l'importazione di seme di colza di origine e provenienza Canada;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 13 giugno 1973 per $ 23.567, il 6 agosto 1973 per $ 378.428,52, il 26 settembre 1973 per $ 89.367,21 (il residuo importo di $ 381,27 dovendosi attribuire a calo peso della merce) con ritardi, quindi, di tredici, sessantatre e centodiciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992422 del 4 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 gennaio 1976 non possono neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione dell'ultimo lotto di merce alla ditta medesima in quanto non sufficientemente documentati ed in quanto i documenti esibiti non costituiscono elementi tali da modificare il parere sopra espresso, mentre si è provveduto con nota n. V/252752 del 3 novembre 1972 a svincolare la cauzione per i primi due lotti di merce ($ 23.567 e $ 378.428,52);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alivar S.p.a., mediante fidejussione del Monte dei paschi di Siena nella misura del 5% di $ 89.367,21, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(13207)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - grandinate del 13, 14, 28 luglio 1976.

Salerno - raffiche di vento e grandine del 27 giugno, 1, 13, 14, 21, 23 luglio 1976.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Benevento - grandinate dell'11, 14 agosto 1976:

comune di Bucciano per il foglio di mappa numero 11p;

comune di Bonea per i fogli di mappa numeri 11p, 10p, 9, 7p;

comune di Airola per i fogli di mappa numeri 7, 3, 16p, 2p, 15, 11p, 14;

comune di Paolisi per i fogli di mappa n. 1;

comune di Montesarchio per i fogli di mappa numeri 31, 32, 34, 35, 36, 37;

comune di Casalduni per i fogli di mappa numeri 5, 9, 10, 11, 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13197)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ancona - grandinate dell'11, 15 giugno 1976.

Macerata - nubifragio con grandine del 12 giugno 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Macerata - nubifragio con grandine del 12 giugno 1976:

comune di Tolentino per le contrade Maestà, Riolenta, Collina, San Bartolomeo, Santa Lucia, Bura, San Martino, Porta Nuova, San Giovanni, Ributino, Pianibianchi, Pianciano, Parruccia, San Pietro, Calcavenaccio, Redentore, Ancaiano, Vaglie, Troiano, La Stelluccia, Osmani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13132)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «XIV Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Samoter», in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «XIV Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Samoter», che avrà luogo a Verona dal 6 al 13 febbraio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(13446)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.
Calendario ed orario di borsa per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*) e secondo comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 19 novembre 1976, n. 127, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1977;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 127 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1977, sono rese esecutive a decorrere dal 1° gennaio 1977:

Per l'anno 1977 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

lunedì 17 gennaio, martedì 15 febbraio, giovedì 17 marzo, venerdì 15 aprile, martedì 17 maggio, mercoledì 15 giugno, lunedì 18 luglio, mercoledì 17 agosto, giovedì 15 settembre, lunedì 17 ottobre, mercoledì 16 novembre, mercoledì 14 dicembre.

Riporti:

martedì 18 gennaio, mercoledì 16 febbraio, venerdì 18 marzo, lunedì 18 aprile, mercoledì 18 maggio, giovedì 16 giugno, martedì 19 luglio, giovedì 18 agosto, venerdì 16 settembre, martedì 18 ottobre, giovedì 17 novembre, giovedì 15 dicembre.

Compensi:

mercoledì 19 gennaio, giovedì 17 febbraio, lunedì 21 marzo, martedì 19 aprile, venerdì 20 maggio, venerdì 17 giugno, mercoledì 20 luglio, venerdì 19 agosto, lunedì 19 settembre, mercoledì 19 ottobre, venerdì 18 novembre, venerdì 16 dicembre.

Spunta:

giovedì 20 gennaio, venerdì 18 febbraio, martedì 22 marzo, mercoledì 20 aprile, lunedì 23 maggio, lunedì 20 giugno, giovedì 21 luglio, lunedì 22 agosto, martedì 20 settembre, giovedì 20 ottobre, lunedì 21 novembre, lunedì 19 dicembre.

Fogli:

lunedì 24 gennaio, martedì 22 febbraio, giovedì 24 marzo, venerdì 22 aprile, mercoledì 25 maggio, mercoledì 22 giugno, lunedì 25 luglio, mercoledì 24 agosto, giovedì 22 settembre, lunedì 24 ottobre, mercoledì 23 novembre, mercoledì 21 dicembre.

Errori:

mercoledì 26 gennaio, giovedì 24 febbraio, lunedì 28 marzo, mercoledì 27 aprile, venerdì 27 maggio, venerdì 24 giugno, mercoledì 27 luglio, venerdì 26 agosto, lunedì 26 settembre, mercoledì 26 ottobre, venerdì 25 novembre, venerdì 23 dicembre.

Titoli:

venerdì 28 gennaio, lunedì 28 febbraio, mercoledì 30 marzo, venerdì 29 aprile, martedì 31 maggio, martedì 28 giugno, venerdì 29 luglio, martedì 30 agosto, mercoledì 28 settembre, venerdì 28 ottobre, martedì 29 novembre, mercoledì 28 dicembre.

Liquidazione:

lunedì 31 gennaio, martedì 1° marzo, giovedì 31 marzo, lunedì 2 maggio, mercoledì 1° giugno, giovedì 30 giugno, lunedì 1° agosto, mercoledì 31 agosto, giovedì 29 settembre, lunedì 31 ottobre, mercoledì 30 novembre, giovedì 29 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

gennaio: 1 - 2 - 6 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30;
febbraio: 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27;
marzo: 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27;
aprile: 2 - 3 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 23 - 24 - 25 - 30;
maggio: 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 28 - 29;
giugno: 2 - 4 - 5 - 9 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26 - 29;
luglio: 2 - 3 - 9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24 - 30 - 31;
agosto: 6 - 7 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 27 - 28;
settembre: 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 25;
ottobre: 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30;
novembre: 1 - 4 - 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27;
dicembre: 3 - 4 - 8 - 10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 25 - 26 - 31.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le ore 13,45.

Nell'eventualità che, anche per l'anno 1977, dovesse essere istituita l'ora legale, per tutto il periodo in cui avrà vigore, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 14,15 e termine alle ore 14,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto della « Forma Quesa » che divide i comuni di Pontecorvo e di Esperia.

Con decreto 19 ottobre 1976, n. 1375, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto della « Forma Quesa » segnato nel catasto del comune di Pontecorvo (Frosinone) al foglio n. 74 e nel catasto del comune di Esperia (Frosinone) al foglio n. 9 della superficie di mq 550 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 marzo 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(13455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Comunità dei braccianti », in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1976, registro n. 22 Interno, foglio n. 114, l'associazione « Comunità dei braccianti », in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appartamento sito in Roma, via Leonardo da Vinci n. 114, scala *B*, int. 16.

(13535)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantasette società cooperative

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Libertas, in Brescia, costituita per rogito Durante in data 24 aprile 1963, rep. n. 162, reg. soc. n. 6481;

2) società cooperativa edilizia Alda, in Brescia, costituita per rogito Mattiello in data 9 marzo 1964, rep. n. 1219, registro soc n. 6826;

3) società cooperativa edilizia Maiella, in Brescia, costituita per rogito Barca in data 18 giugno 1962, rep. n. 9399, registro soc. n. 6231;

4) società cooperativa edilizia Domus, in Brescia, costituita per rogito Durante in data 20 settembre 1963, rep. n. 340, reg. soc. n. 6643;

5) società cooperativa edilizia Costalunga, in Brescia, costituita per rogito Cicognini in data 20 novembre 1963, repertorio n. 4304, reg. soc. n. 6714;

6) società cooperativa edilizia Enel-Caffaro, in Brescia, costituita per rogito Durante in data 20 febbraio 1965, repertorio n. 1155, reg. soc. n. 7057;

7) società cooperativa edilizia I.N.A.I.L.-68, in Brescia, costituita per rogito Durante in data 2 ottobre 1968, rep. n. 9363, reg. soc. n. 7992;

8) società cooperativa edilizia La famiglia rurale di Isorella, in Brescia, costituita per rogito Lechi in data 11 giugno 1968, rep. n. 13476/6779, reg. soc. n. 7912;

9) società cooperativa edilizia San Massimo, in Brescia, costituita per rogito Durante in data 29 maggio 1963, rep. n. 190, reg. soc. n. 6517;

10) società cooperativa edilizia Concordia, in Brescia, costituita per rogito Parlato in data 29 ottobre 1954, rep. n. 4096, reg. soc. n. 5002;

11) società cooperativa edilizia Vigili urbani di Brescia, in Brescia, costituita per rogito Barca in data 22 marzo 1963, rep. n. 10765, reg. soc. n. 6448;

12) società cooperativa edilizia Casa gioiosa, in Brescia, costituita per rogito Bettoni in data 5 dicembre 1954, rep. numero 19571, reg. soc. n. 4940;

13) società cooperativa edilizia Stelvio, in Brescia, costituita per rogito Durante in data 27 novembre 1965, rep. n. 2042, reg. soc. n. 7208;

14) società cooperativa edilizia Miracolo, in Brescia, costituita per rogito Durante in data 3 febbraio 1964, rep. n. 512, reg. soc. n. 6797;

15) società cooperativa edilizia Primavera, in Bagnolo Mella (Brescia), costituita per rogito Durante in data 2 dicembre 1963, rep. n. 454, reg. soc. n. 6731;

16) società cooperativa edilizia Onofrio di Capriolo, in Capriolo (Brescia), costituita per rogito Bonardi in data 26 luglio 1963, rep. n. 4770, reg. soc. n. 6586;

17) società cooperativa edilizia La Baita, in Castelcovati (Brescia), costituita per rogito Durante in data 30 marzo 1963, rep. n. 142, reg. soc. n. 6458;

18) società cooperativa Milano cooperativa edilizia di abitazione, in Chiari (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 9 settembre 1964, rep. n. 416, reg. soc. n. 6961;

19) società cooperativa edilizia Bellavista, in Desenzano del Garda (Brescia), costituita per rogito Durante in data 27 novembre 1963, rep. n. 438, reg. soc. n. 6728;

20) società cooperativa edilizia Limonese, in Limone sul Garda (Brescia), costituita per rogito Durante in data 3 marzo 1963, rep. n. 111, reg. soc. n. 6425;

21) società cooperativa edilizia Stelvio, in Lumezzane San Sebastiano (Brescia), costituita per rogito Durante in data 6 maggio 1964, rep. n. 658, reg. soc. n. 6883;

22) società cooperativa di consumo S.E.I.I., in Lamico di Malegno (Brescia), costituita per rogito Durante in data 10 settembre 1966, rep. n. 3628, reg. soc. n. 17391;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana San Giuseppe, in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 14 maggio 1967, rep. n. 46559, reg. società n. 7612;

24) società cooperativa edilizia La famiglia rurale di Ponte S. Marco, in Ponte S. Marco (Brescia), costituita per rogito Lechi in data 21 settembre 1964, rep. n. 7636/4062, reg. soc. n. 7010;

25) società cooperativa edilizia San Giuseppe di Pontoglio, in Pontoglio (Brescia), costituita per rogito Bonardi in data 23 marzo 1963, rep. n. 4094, reg. soc. n. 6463;

26) società cooperativa edilizia Remedello C.E.R., in Remedello Sopra (Brescia), costituita per rogito Barca in data 15 gennaio 1958, rep. n. 660, reg. soc. n. 5369;

27) società cooperativa edilizia Il Tetto, in Rezzato (Brescia), costituita per rogito Durante in data 9 aprile 1969, repertorio n. 10838, reg. soc. n. 8187;

28) società cooperativa edilizia La Speranza, in Salò (Brescia), costituita per rogito Bonardi in data 18 settembre 1964, rep. n. 1268, reg. soc. n. 6963;

29) società cooperativa edilizia Verdi Saretina, in Sarezzo VT (Brescia), costituita per rogito Durante in data 10 settembre 1964, rep. n. 935, reg. soc. n. 6956;

30) società cooperativa edilizia Bailo, in Sarezzo VT (Brescia), costituita per rogito Durante in data 10 settembre 1964, rep. n. 933, reg. soc. n. 6958;

31) società cooperativa edilizia Canossi, in Sarezzo VT (Brescia), costituita per rogito Durante in data 10 settembre 1964, rep. n. 934, reg. soc. n. 6957;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Rinascita arte edile, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 11 marzo 1946, rep. n. 179, reg. soc. n. 2321;

33) società cooperativa di produzione e lavoro Recuperi fra combattenti e reduci (Core), in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 2 giugno 1947, rep. n. 738, reg. soc. n. 2598;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Foro boario parmense, in Parma, costituita per rogito Tosi in data 9 febbraio 1957, rep. n. 5171, reg. soc. n. 3739;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Arte e lavoro, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 5 agosto 1945, rep. n. 8263, reg. soc. n. 2092;

36) società cooperativa di consumo Alberghi e Mense C.A.M., in Parma, costituita per rogito Marchi in data 14 settembre 1960, rep. n. 13800, reg. soc. n. 4183;

37) società cooperativa di consumo fra il personale dell'Istituto rieducazione minorenni mutilati di guerra di Parma e reduci, in Parma, costituita per rogito Oliari in data 11 ottobre 1947, rep. n. 531, reg. soc. n. 2668;

38) società cooperativa mista di Garanzia del credito tra agricoltori della provincia di Parma, in Parma, costituita per rogito Lavagetto in data 25 novembre 1969, rep. n. 2298, registro soc. n. 6064;

39) società cooperativa agricola Consorzio fra agricoltori produttori di carni bovine, in Parma, costituita per rogito Rota in data 4 dicembre 1970, rep. n. 14274, reg. soc. n. 6261;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Distribuzione olii e petroli - CODOP, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 25 gennaio 1947, rep. n. 497, reg. soc. n. 2483;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Edile e manutenzione strade, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 9 aprile 1949, rep. n. 1394, reg. soc. n. 2850;

42) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori in Parma, costituita per rogito Ferruccio Micheli in data 13 luglio 1968, rep. n. 12736, reg. soc. n. 5824;

43) società cooperativa edilizia Filippo Corridoni, in Parma, costituita per rogito Marchi in data 22 maggio 1958, repertorio n. 4369, reg. soc. n. 3924;

44) società cooperativa edilizia Consorzio interregionale tra cooperative edificatrice « Casa del cooperatore », in Parma, costituita per rogito Micheli in data 31 maggio 1952, rep. n. 2089, reg. soc. n. 3224;

45) società cooperativa agricola di Calestano, in Calestano (Parma), costituita per rogito Marchi in data 12 marzo 1961, rep. n. 16533, reg. soc. n. 4258;

46) società cooperativa Achille Grandi per la costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti, in Collecchio (Parma), costituita per rogito Micheli in data 17 maggio 1962, rep. n. 13462, reg. soc. n. 4499;

47) società cooperativa agricola caseificio sociale cooperativo Chiesa Nuova, in Coduro di Fidenza (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 21 dicembre 1965, rep. n. 24981, reg. soc. n. 5307;

48) società cooperativa edilizia lavoratori metano «Ce.la.m.», in Fidenza (Parma), costituita per rogito Micheli in data 7 ottobre 1955, rep. n. 46311, reg. soc. n. 3633;

49) società cooperativa edilizia Val Roacchia, in Coduro di Fidenza (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 23 febbraio 1964, rep. n. 20770, reg. soc. n. 5014;

50) società cooperativa agricola Vallezza, in Vallezza di Fornovo Taro (Parma), costituita per rogito Marchi in data 4 febbraio 1964, rep. n. 39208, reg. soc. n. 5004;

51) società cooperativa di consumo di Sissa (Parma), costituita per rogitò Bandini in data 8 ottobre 1945, rep. n. 13185/8249, reg. soc. n. 2364;

52) società cooperativa edilizia La Sirena, in Medesano (Parma), costituita per rogito Marchi in data 13 gennaio 1969, rep. n. 75314, reg. soc. n. 5925;

53) società cooperativa edilizia Duemila, in Medesano (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 23 settembre 1968, rep. n. 35019, reg. soc. n. 5837;

54) società cooperativa agricola Pedemontana, in Basilicanova di Montechiarugolo (Parma), costituita per rogito Micheli in data 22 dicembre 1961, rep. n. 12961, reg. soc. n. 4401;

55) società cooperativa di consumo di Scurano, in Scurano di Neviano degli Arduini (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 27 giugno 1946, rep. n. 242, reg. società n. 2389;

56) società cooperativa di consumo di Aione, in Aione di Pellegrino Parmense (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 9 febbraio 1946, rep. n. 4348, reg. soc. n. 2388;

57) società cooperativa di consumo La Commerciale, in Salsomaggiore Terme (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 12 marzo 1946, rep. n. 4393/1611, reg. soc. n. 2373;

58) società cooperativa di consumo A.C.L.I., in Salsomaggiore Terme (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 21 dicembre 1946, rep. n. 4885, reg. soc. n. 2474;

59) società cooperativa di consumo di Martorano, in Martorano di S. Lazzaro (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 4 luglio 1946, rep. n. 247, reg. soc. n. 2390;

60) società cooperativa edilizia La Soragnese fra mutilati ed invalidi di guerra del comune di Soragna, in Soragna (Parma), costituita in rogito Demaldè in data 21 ottobre 1953, rep. n. 2559, reg. soc. n. 3399;

61) società cooperativa di consumo di Sivizzano, in Sivizzano di Terento (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 25 maggio 1946, rep. n. 8914, reg. soc. n. 2379;

62) società cooperativa di consumo di Albazzano, in Albazzano di Tizzano Val Parma (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 6 maggio 1951, rep. n. 7422/4618, reg. soc. numero 3084;

63) società cooperativa di consumo La Previdente di Lagrimone di Tizzano Val Parma, in Lagrimone di Tizzano Val Parma (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 21 gennaio 1946, rep. n. 4163/2804, reg. soc. n. 2304;

64) società cooperativa di produzione e lavoro I.C.E.S. Impresa costruzioni edili stradali, in Varano Melegari (Parma), costituita per rogito Saccani in data 22 dicembre 1959, repertorio n. 2393/1512, reg. soc. n. 4068;

65) società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori e manovali di Vigatto, in Corcagnano di Vigatto (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 15 gennaio 1946, rep. n. 149, reg. soc. n. 2263;

66) società cooperativa di produzione e lavoro edile La Comunale di Vigatto (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 22 febbraio 1948, rep. n. 1091, reg. soc. n. 2698;

67) società cooperativa di consumo Cooperativa provinciale A.C.L.I., già Spaccio cooperativo fra lavoratori cristiani, in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 21 gennaio 1946, rep. n. 14241/6182, reg. soc. n. 1592.

(13387)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Nettunia », in Napoli

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società *cooperativa di consumo « Nettunia »*, in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 17 febbraio 1955, in sostituzione del rag. Agostino Savarese, deceduto.

(13389)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3444 del 9 maggio 1931, col quale il cognome del sig. Husu Giovanni Battista, nato a Trieste il 24 giugno 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Cuzzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Luigia Regent ed ai figli Maria, Giovanni, Anna ed Ettore;

Vista la domanda di data 4 luglio 1969, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, signor Ettore Cuzzi, nato a Fano il 15 luglio 1930, residente a Roma, in via Anastasio II n. 367, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Husu »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giovanni Battista, Cuzzi Ettore, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Husu ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Cuzzi assunto dalla moglie del predetto, Mandillo Giovanna, nata a Roma il 9 novembre 1935.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Cuzzi Cristiano, nato a Roma il 15 febbraio 1960;
2) Cuzzi Gioia, nata a Roma l'11 marzo 1966;
3) Cuzzi Ivan, nato a Roma il 24 febbraio 1976.

Il sindaco di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 2 dicembre 1976

Il prefetto: MOLINARI

(13313)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1972, concernente l'elenco dei primari di ematologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ematologia in base al possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ematologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bestetti Alberto, nato a Milano l'11 maggio 1925.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13540)

Elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 6 maggio 1972, 28 novembre 1972 e 16 maggio 1975, concernenti l'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale in base al possesso dei requisiti previsti del terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia maxillo-facciale, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Piazzini Ernesto, nato a Ponte San Pietro il 2 maggio 1926.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

Il medico provinciale comunica che con decreto 30 ottobre 1976, n. 31/76, è stato bandito pubblico concorso ai seguenti posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1975 nella provincia di Cremona:

consorzio medico tra i comuni di Camisano - Casale Cremasco Vidolasco - Castelgabbiano;
comune di Casalbuttano (2ª condotta);
consorzio medico tra i comuni di Ostiano (2ª condotta) - Pessina Cremonese;
comune di Persico Dosimo;
corsorzio medico tra i comuni di Trigolo - Fiesco;
comune di Pizzighettone;
consorzio medico tra i comuni di Ticengo - Cumignano;
comune di Torricella del Pizzo.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 febbraio 1977 all'ufficio del medico provinciale di Cremona, via Bellarocca, 7.

(13460)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa

Il veterinario provinciale rende noto che con proprio decreto n. 1100 del 27 ottobre 1976, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la seguente condotta sanitaria vacante nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1975:

condotta veterinaria del comune di Siracusa.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione scade alle ore 12 del 31 marzo 1977.

(13461)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1976, n. **19**.

Modifica della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 21, comma ottavo, della legge 25 marzo 1974, n. 18, è modificato come segue:

« L'incarico di capo gabinetto è conferito a dipendente della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale o a funzionario estraneo alla Regione ma dipendente dalla pubblica amministrazione, e cessa con la cessazione della carica del presidente ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 agosto 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1976, n. **20**.

Rifinanziamento legge regionale 3 settembre 1974, n. 33: Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 33, concernente: « Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo » è autorizzata anche per l'esercizio finanziario 1976 la spesa complessiva di lire 515.000.000.

Alla copertura dell'onere si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 146 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1976.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 agosto 1976

ROTOLO

(13518)

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1976, n. **21**.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 13 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, è così modificato:

« Gli organi dell'E.R.P.T. sono: il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci.

Il presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due vice presidenti, di cui uno vicario ».

Art. 2.

L'art. 5 della medesima legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, è così modificato:

« Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

E' composto da:

a) cinque componenti eletti dal consiglio regionale;

b) tre componenti eletti dal consiglio regionale designati da parte delle confederazioni sindacali regionali più rappresentative;

c) tre rappresentanti dei comuni pugliesi, eletti dal consiglio regionale, su designazione della sezione pugliese dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

d) due rappresentanti delle province pugliesi, eletti dal consiglio regionale, su designazione dell'Unione province italiane (U.P.I.);

e) due esperti in materia di trasporti eletti dal consiglio regionale.

Nell'elezione del rappresentante di cui alla lettera *a*) ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessità che rendano carente o impossibile il funzionamento del consiglio di amministrazione, la giunta regionale propone lo scioglimento al consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un commissario e due vice commissari.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 agosto 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1976, n. **22**.

Erogazione di contributi straordinari alle imprese private per concessioni di autolinee extraurbane per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 13 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1976, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

Art. 2.

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 190 per autobus/km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 180 per autobus/km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione de viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla giunta regionale per l'analogo contributo relativo all'anno 1975 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L. 40 per km di percorrenza.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.

Art. 5.

All'onere di lire 900 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 179: « Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione » dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 agosto 1976

ROTOLO

(13519)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. 48.

Inquadramento del personale trasferito alla regione Emilia-Romagna dal soppresso ente « Gioventù italiana », in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e avventizio trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976 o da quella successiva data nella quale sia stato messo a disposizione, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

L'inquadramento avviene in base alla tabella *A* allegata alla presente legge, e con le equiparazioni contenute nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 764, con provvedimento che sarà adottato secondo le norme dell'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità:

100 % per il servizio effettuato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;

80 % per il servizio effettuato in carriere inferiori.

Art. 3.

Sono espressamente estese al personale inquadrato con l'articolo 1 della presente legge le seguenti norme contenute nella legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni: articoli dall'1 al 108, articoli 110, 114, 116, 120, 123 e 124.

Art. 4.

In corrispondenza dell'inquadramento del personale di cui all'art. 1 della presente legge, i posti di ruolo unico regionale indicati in n. 2.224 nell'art. 118 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e successive modifiche, sono aumentati a n. 2.232.

Art. 5.

La tabella *C* della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificata:

Livello 1	posti	10
Livello 2	»	271
Livello 3	»	512
Livello 4	»	785
Livello 5	»	394
Livello 6	»	170
Livello 7	»	90
	Totale posti	2.232

Art. 6.

La Regione subentra a tutti gli effetti nei contratti di lavoro e di appalto esistenti fra il soppresso ente « Gioventù italiana » e il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti trasferiti.

La Regione si riserva di uniformare detti contratti, anche sotto il profilo previdenziale e assicurativo, e di trasferirli agli enti ai quali saranno affidati gli impianti.

Art. 7.

Agli oneri per l'inquadramento del personale di cui allo art. 1 della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1976 in L. 52.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi del cap. 05020 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali » del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento è stato opportunamente adeguato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dai contratti di cui all'art. 6 della presente legge, valutati per l'esercizio 1976 in L. 10.000.000, l'amministrazione regionale provvede con i fondi del cap. 05020 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali » del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento è stato opportunamente adeguato in sede di approvazione del progetto di legge di bilancio.

TABELLA A

LIVELLO I

(*per memoria*)

LIVELLO II

Avventizi di IV categoria

LIVELLO III

Alunni d'ordine, coadiutori, coadiutori principali

LIVELLO IV

Segretari, segretari principali

LIVELLO V

(*per memoria*)

LIVELLO VI

(*per memoria*)

LIVELLO VII

(*per memoria*)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 novembre 1976

CAVINA

(13349)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. **49.**

Concessione alle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna delle provvidenze previste dalle leggi regionali a favore delle cooperative agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 154 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le partecipanze agrarie di Cento (Ferrara), Nonantola (Modena), San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Pieve di Cento e Villa Fontana (Bologna), possono beneficiare, in quanto comunità, rette da propri ordinamenti statutari e sottoposte alla vigilanza della Regione, di tutte le provvidenze previste a favore delle cooperative agricole.

Art. 2.

Le provvidenze di cui al precedente articolo possono essere accordate alle partecipanze agrarie quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) che le opere realizzate con i benefici dell'art. 1 divengano interamente di proprietà dell'ente partecipanza;

b) che il tempo di godimento del terreno assegnato non sia inferiore agli anni 18;

c) che i fabbricati ed impianti fissi di interesse plurimo siano costruiti in area da sottrarsi alle successive assegnazioni;

d) che i benefici e gli oneri derivanti ai partecipanti singoli e associati dalla realizzazione di iniziative di interesse comune siano disciplinati da un apposito regolamento da approvare da parte degli organi competenti delle partecipanze agrarie e da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 3.

Le partecipanze agrarie che in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge hanno assegnato il terreno ai partecipanti per una durata di tempo inferiore ai 18 anni, possono beneficiare di tutte le provvidenze della presente legge.

Tali benefici non saranno concessi in data successiva al 1980, qualora non vengano approvate le modificazioni statutarie che prevedono un tempo di assegnazione di almeno 18 anni.

Art. 4.

Le partecipanze agrarie, di cui al precedente art. 1, possono beneficiare delle provvidenze regionali per la realizzazione di opere di bonifica interna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 novembre 1976

CAVINA

(13350)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1976, n. **50.**

Assegnazione a ripiano dei maggiori oneri sopportati dalle imprese private esercenti il trasporto pubblico di linea per viaggiatori per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 155 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta della regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 37, è autorizzata, per il periodo 1° luglio 1974-28 febbraio 1975, ad erogare — nei limiti della spesa di L. 1.200.000.000 — i contributi straordinari alle imprese di cui all'art. 2, per gli scopi e con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

Alle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione, concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori di competenza regionale, comunale o statale, che applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, come convenuto nell'accordo collettivo regionale di lavoro in data 9 giugno 1975 fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dell'A.N.A.C., completato con l'analogo accordo regionale in data 6 luglio 1976 fra le parti medesime, è attribuita la somma di L. 691.100, per ciascun dipendente, per il periodo 1° luglio 1974-28 febbraio 1975.

Nel caso di dipendenti che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo, la somma da corrispondere sarà calcolata in mensilità e trentesimi di mensilità proporzionali allo effettivo periodo di servizio.

Dall'importo di cui ai commi precedenti verranno detratte le anticipazioni erogate in via di acconto, per lo stesso titolo e periodo, con deliberazioni della giunta della regione Emilia-Romagna n. 3097/1 del 12 novembre 1974 e n. 352/12 del 18 febbraio 1975, rese esecutive a norma di legge.

Art. 3.

Per i dipendenti che nel predetto periodo 1° luglio 1974-28 febbraio 1975 abbiano cessato il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di quiescenza, verranno corrisposti alle imprese interessate ulteriori contributi pari:

a) alla differenza dovuta per l'adeguamento del trattamento di fine lavoro (fondo di buona uscita) già corrisposto, a quello superiore risultante dall'inserimento nella retribuzione presa a base del ricalcolo di tale trattamento dell'importo forfettario di cui al primo comma dell'articolo precedente e con le modalità previste dall'art. 14 del testo unico allegato al citato accordo regionale 9 giugno 1975;

b) all'onere sostenuto per eventuali premi integrativi *una tantum* previsti dall'art. 22 del citato accordo regionale per le provvidenze a favore degli ex combattenti della seconda guerra mondiale.

Art. 4.

La giunta regionale disporrà la erogazione delle somme di cui al precedente articolo previo impegno delle singole imprese alla effettiva applicazione della normativa contrattuale citata al primo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Per essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le imprese di cui all'art. 2 dovranno presentare, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, domanda in carta legale al presidente della giunta regionale, indirizzata alla regione Emilia-Romagna - III dipartimento - servizi del territorio - trasporti e viabilità, corredata da dichiarazione del rappresentante legale attestante l'impegno di cui al precedente articolo.

Con la presente legge sono comunque autorizzate le anticipazioni in via di acconto effettuate con le deliberazioni della giunta della regione Emilia-Romagna n. 3097/1 del 12 novembre 1974 e n. 352/12 del 18 febbraio 1975.

Art. 6.

Con la presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.070.955.400 relativa alle anticipazioni alle imprese private di trasporto che esercitavano autolinee di interesse regionale, comunale e interregionale e che applicavano al personale addetto il contratto A.N.A.C., delle somme occorrenti per una aggiunta di L. 22.000 allo stipendio mensile per 14 mensilità oltre allo adeguamento della 14ª mensilità ed ai relativi contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, effettuate per il periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974 con deliberazioni della giunta della regione Emilia-Romagna n. 2700/2 del 31 dicembre 1973, n. 63/58 del 16 gennaio 1974, n. 553/3 del 22 marzo 1974, n. 62/57 del 16 febbraio 1974, n. 384/35 del 27 febbraio 1974, n. 1537/9 del 20 giugno 1974, n. 1925/57 del 16 luglio 1974, n. 3781/97 del 30 dicembre 1974, rese esecutive a norma di legge.

Art. 7.

La giunta della regione Emilia-Romagna è autorizzata ad erogare, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976, nei limiti di L. 439.044.600, alle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione e concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori di competenza regionale e comunale, le quali applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, un contributo straordinario nella misura e con le modalità previste negli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 37.

Art. 8.

Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976 ammontanti a L. 2.710.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco annesso al bilancio medesimo in seguito alla modifica introdotta con il primo provvedimento di variazione al bilancio 1976, approvato dal consiglio regionale in seduta del 30 luglio 1976.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 19800. — Assegnazione a ripiano di maggiori oneri sopportati dalle imprese private esercenti il trasporto pubblico di linea per viaggiatori per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente (c.n.i.) (titolo I - sezione III - categoria 4ª - rubrica 3ª) . . . . L. 2.710.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 2.710.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 novembre 1976

CAVINA

(13351)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763380)